



# *Al Ministro della Transizione Ecologica*

## **DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA CULTURA**

**VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

**VISTO** il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, e, in particolare, il regime transitorio di cui all'art. 23;

**VISTO** il decreto legge 1 marzo 2021, n. 22, e, in particolare, gli articoli 2 e 6;

**VISTO** il decreto ministeriale 19 febbraio 2019, n. 39, recante "Indirizzi per uniformare la conduzione dei procedimenti di VIA e di AIA relativi alle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare ed in terraferma";

**VISTO** l'articolo 11-ter, comma 4 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12;

**VISTO** il decreto 24 dicembre 2015 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2016, con cui sono stati emanati "Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale";

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, e successive modificazioni, recante "Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377", pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, e, in particolare, l'articolo 27, comma 3, che prevede la facoltà per il proponente di chiedere nell'ambito delle procedure VIA, avviate ma non ancora definite, l'applicazione delle disposizioni relative all'utilizzo, nel sito di produzione, delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina sui rifiuti;

**VISTA** l'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale relativa al progetto "Variazione del programma dei lavori della concessione di coltivazione di idrocarburi "Masseria Monaco" - Messa in produzione dei pozzi Salacaro 1d e Appia 1d mediante la realizzazione di un metanodotto di collegamento degli stessi alla centrale di raccolta gas di Garauso" presentata da

Edison S.p.A. con nota del 29 luglio 2015, acquisita al prot. DVA-2015-20014 del 30 luglio 2015;

**VISTA** la pubblicazione dell'annuncio relativo alla predetta domanda di pronuncia di compatibilità ambientale e al conseguente deposito del progetto e dello studio di impatto ambientale per la consultazione del pubblico, avvenuta in data 29 luglio 2015 sui quotidiani "Il Sole 24 Ore" e "La Gazzetta del Mezzogiorno" e la pubblicazione avvenuta sui medesimi quotidiani in data 19 ottobre 2016 a seguito della presentazione di documentazione integrativa;

**CONSIDERATO** che il progetto è compreso tra le tipologie di opere di cui al punto 7) "Prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in mare e in terraferma" dell'allegato II alla Parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, vigente *ratione temporis*, sottoposte a procedura VIA in sede statale;

**VISTA** la documentazione a corredo dell'istanza VIA, le integrazioni e i chiarimenti trasmessi dal proponente nel corso del procedimento;

**CONSIDERATO** che il progetto è finalizzato alla messa in esercizio dei pozzi già perforati Salacaro 1d e Appia 1d, ubicati nel Comune di Calciano (MT) e prevede i seguenti interventi:

- a) l'allestimento degli impianti di testa pozzo;
- b) la realizzazione di una linea di trasporto del gas estratto lunga 7100 m, unica per i due pozzi, fino all'esistente centrale di raccolta gas sita in comune di Garaguso (MT);

**CONSIDERATO** che la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS è stata integrata dal rappresentante della Regione Basilicata, nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 2 aprile 2015, n. GAB/DEC/2015/56;

**CONSIDERATO** che il sito interessato ricade parzialmente all'interno del SIC IT9220260 "Valle Basento Grassano Scalo – Grottole" e che il proponente ha presentato lo Studio di incidenza ambientale;

**CONSIDERATO** che la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS con il parere n. 2685 del 23 marzo 2018 ha valutato che le opere in progetto non determinano alcun impatto significativo sulle caratteristiche ambientali dell'habitat;

**PRESO ATTO** che sono pervenute osservazioni del pubblico che, unitamente alle controdeduzioni fornite dal proponente, sono state considerate dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS nel citato parere n. 2685 del 23 marzo 2018;

**VISTA** la nota prot. Aut/089/17/AP del 10 novembre 2017 con cui il proponente ha chiesto, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 120/2017, di considerare il "Piano di Gestione delle Terre e Rocce di Scavo" inviato con nota prot. Aut/095/16/AP del 7 ottobre 2016, quale "Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti";

**ACQUISITO** il parere positivo con prescrizioni n. 2685 del 23 marzo 2018 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS nel quale si dà anche dato atto della presentazione da parte del proponente del Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo prodotte nell'ambito della realizzazione del progetto;

**ACQUISITO** il parere positivo con prescrizioni del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo espresso con nota prot. 13738-P del 18 maggio 2018;

**VISTA** la nota prot. 12068/DVA del 24 maggio 2018 con la quale la Direzione Generale per le valutazioni e autorizzazioni ambientali ha chiesto alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS di rendere coerente la prescrizione n. 1 del parere n. 2685 del 23 marzo 2018 con il quadro prescrittivo del parere del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo di cui alla nota prot. 13738-P del 18 maggio 2018;

**ACQUISITO** il parere n. 2783 del 6 luglio 2018 con il quale la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS ha ritenuto di eliminare la prescrizione n. 1 del parere n. 2685 del 23 marzo 2018, condividendo quanto prescritto sui medesimi aspetti dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo nel parere di competenza;

**RITENUTO** di non recepire nel presente decreto la citata prescrizione n. 1 del parere n. 2685 del 23 marzo 2018, sulla base di quanto previsto al riguardo nel successivo parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 2783 del 6 luglio 2018;

**VISTA** la nota prot. 8425/DVA del 2 aprile 2019 con la quale la Direzione Generale per le valutazioni e autorizzazioni ambientali ha chiesto alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS di verificare la coerenza del parere n. 2685 del 23 marzo 2018, come modificato dal parere n. 2783 del 6 luglio 2018, con i criteri direttivi indicati nel decreto regolamentare n. 39 del 2019, apportando, se del caso, le opportune modifiche;

**ACQUISITO** il parere n. 3334 del 23 aprile 2020 con il quale la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS ha ritenuto che il parere n. 2685 del 23 marzo 2018, come modificato dal parere n. 2783 del 6 luglio 2018 fosse rispondente ai criteri direttivi recati dal citato decreto n.39 del 2019;

**PRESO ATTO** che non è pervenuto il parere della Regione Basilicata;

**ATTESO** che:

- a) ai sensi dell'articolo 26, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006, vigente *ratione temporis*, sulla base di quanto indicato dal Proponente in sede di presentazione dell'istanza VIA, è stata fatta la ricognizione delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, da acquisire nell'ambito del procedimento VIA e relativi al livello di progettazione dello stesso procedimento VIA;
- b) detta ricognizione ha evidenziato che:
  - è stato acquisito, con determina dirigenziale n. 52 del 31 marzo 2016 dell'Autorità di Bacino della Basilicata, il parere preliminare positivo di compatibilità idrogeologica, ai sensi dell'articolo 22 delle Norme di attuazione del Piano stralcio per la difesa dal rischio idrogeologico;

- va acquisito il nulla osta idrogeologico della Regione Basilicata e dei Comuni di Calciano e Garaguso per la realizzazione delle attività nelle aree vincolate;
  - gli interventi vanno sottoposti a Verifica di ammissibilità sulla base delle Norme tecniche di attuazione del Piano paesistico di area vasta del Parco di Gallipoli-Cognato Piccole Dolomiti Lucane;
- c) resta ferma l'acquisizione, in relazione alla fase di realizzazione del progetto o in sede di definizione del procedimento autorizzativo, di eventuali autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, allo stato non resi, non individuati o la cui necessità dovesse sopravvenire nelle more del rilascio dell'autorizzazione conclusiva;
- d) fermo restando quanto previsto dall'articolo 26 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono fatte salve e quindi non comprese nel presente decreto, le eventuali autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi in tema di tutela del patrimonio culturale di competenza del Ministero della cultura o della Regione territorialmente competente;

**CONSIDERATO** che sono stati acquisiti i seguenti pareri che, allegati al presente decreto, ne costituiscono parte integrante:

- a) il parere positivo con prescrizioni n. 2685 del 23 marzo 2018 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, costituito da n. 51 pagine;
- b) il parere n. 2783 del 6 luglio 2018 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, costituito da n. 6 pagine;
- c) il parere n. 3334 del 23 aprile 2020 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, costituito da n. 9 pagine;
- d) il parere positivo con prescrizioni del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo espresso con nota prot. 13738-P del 18 maggio 2018, costituito da n. 20 pagine;

**CONSIDERATO** che l'articolo 28 del decreto legislativo n. 152 del 2006 prevede che sia l'autorità competente a verificare l'ottemperanza delle condizioni contenute nei provvedimenti VIA, eventualmente avvalendosi del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, dell'Istituto superiore di sanità ovvero di altri soggetti pubblici;

**ATTESO** che il procedimento oggetto del presente decreto non rientra nell'ambito di quelli sospesi in attesa dell'adozione del Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (PiTESAI) di cui al comma 4 dell'articolo 11-ter del decreto legge n. 135 del 2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 12 del 2019;

**RITENUTO** sulla base di quanto premesso, di dover provvedere, ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 152 del 2006, vigente *ratione temporis*, alla formulazione del giudizio di compatibilità ambientale,

## DECRETA

### Art. 1

#### *(Giudizio di compatibilità ambientale)*

1. E' espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto "Variazione del programma dei lavori della concessione di coltivazione di idrocarburi "Masseria Monaco" -

Messa in produzione dei pozzi Salacaro 1d e Appia 1d mediante la realizzazione di un metanodotto di collegamento degli stessi alla centrale di raccolta gas di Garauso (MT)”, presentato da Edison S.p.A. con sede legale in Milano, via Foro Buonaparte 31, subordinato al rispetto delle condizioni ambientali di cui agli articoli 2 e 3.

#### **Art. 2**

##### ***(Condizioni ambientali della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS)***

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS n. 2685 del 23 marzo 2018, come modificato dal parere n. 2783 del 6 luglio 2018. Il proponente presenta l’istanza per l’avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati nel citato parere.

#### **Art. 3**

##### ***(Condizioni ambientali del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo)***

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo espresso con nota prot. 13738-P del 18 maggio 2018. Il proponente presenta l’istanza per l’avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati nel citato parere.

#### **Art. 4**

##### ***(Verifiche di ottemperanza)***

1. Il Ministero della transizione ecologica, Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo, in qualità di autorità competente, verifica l’ottemperanza alle condizioni ambientali di cui all’articolo 2 e, in collaborazione con il Ministero della cultura, verifica l’ottemperanza alle condizioni ambientali di cui all’articolo 3.

2. Il Ministero della transizione ecologica svolge l’attività di verifica avvalendosi dei soggetti a tal fine individuati dalla Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS. Il Ministero della cultura svolge le attività di verifica avvalendosi dei soggetti a tal fine individuati nel parere di competenza.

3. I soggetti di cui al comma 2 concludono l’attività di verifica entro il termine di cui all’articolo 28, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, comunicandone tempestivamente gli esiti all’autorità competente e, per i profili di competenza, al Ministero della cultura.

4. Qualora i soggetti di cui al comma 2 non completino le attività di verifica nei termini indicati, le stesse attività sono svolte dall’autorità competente, in collaborazione con il Ministero della cultura per i profili di competenza.

5. Alla verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali di cui agli articoli 2 e 3 si provvede con oneri a carico del proponente nei limiti in cui le attività richieste ai soggetti a tal fine individuati ed agli enti coinvolti non rientrino già tra i loro compiti istituzionali.

#### **Art. 5**

##### ***(Disposizioni finali)***

1. Il presente provvedimento è notificato a Edison S.p.A., al Ministero della cultura, alla Regione Basilicata, alla Provincia di Matera, al Comune di Calciano, al Comune di Garauso, all’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, all’Autorità di Bacino della Basilicata, all’ARPA Basilicata e al Dipartimento per l’Energia e il Clima - Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza Sistemi Energetici e Geominerari - del Ministero della transizione ecologica.

2. Il proponente provvede alla pubblicazione del presente provvedimento per estratto nella Gazzetta ufficiale, ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo n. 152 del 2006, vigente *ratione temporis*, notiziandone il Ministero della transizione ecologica – Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo.

3. Ai sensi dell'articolo 26, comma 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006, vigente *ratione temporis*, il progetto di cui al presente decreto deve essere realizzato entro cinque anni decorrenti dalla data di pubblicazione di pubblicazione di cui al comma 2, decorso il quale, fatta salva la facoltà di proroga su richiesta del proponente, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale deve essere reiterata.

4. Il presente decreto, unitamente ai pareri della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, è reso disponibile sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero della transizione ecologica.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al TAR entro sessanta giorni, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni, decorrenti dalla pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta ufficiale ai sensi dell'art. 5, comma 2.

IL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE  
ECOLOGICA

Roberto Cingolani

IL MINISTRO DELLA CULTURA

Dario Franceschini